

## **ALLEGATO 1 PRECISAZIONI relative agli interventi di mitigazione del rischio.**

### **REGIONE ABRUZZO (nota prot. n. RA/13959 del 20/01/2011)**

*La Regione Abruzzo chiede:*

*1) All'art.2, comma 1, lett. b), si individua tra gli interventi ammessi a finanziamento, la "demolizione e ricostruzione" dell'edificio o infrastruttura strategica o rilevante, in alcuni casi, quando risulta antieconomico eseguire interventi di miglioramento/rafforzamento locale e la demolizione non può essere eseguita per diversi motivi (edifici di rilevanza storico-architettonica, edifici con presenza di più attività, etc.), può essere considerata nella stessa fattispecie la dislocazione, con realizzazione di una struttura in altro sito, della porzione di fabbricato ospitante la destinazione d'uso strategica o rilevante (es. sede CCS, COM) mantenendo l'edificio originario ad altra destinazione?*

La dislocazione della funzione strategica (sede CCS, COM) con realizzazione di una nuova struttura in altro sito, che non prevede alcun intervento sull'edificio nel quale veniva ospitata tale funzione, nel caso specifico la Prefettura di Chieti, non può essere ammessa a finanziamento in quanto sull'edificio Prefettura (strategico) non viene previsto alcun intervento di miglioramento sismico lasciando quindi la struttura con le sue carenze strutturali attuali e con tutte le altre funzioni attive, e quindi con le attuali condizioni di rischio.

*2) Il costo convenzionale di intervento indicato all'art.8, è comprensivo anche delle spese di progettazione, di indagini anche geologiche, iva ed altri oneri, o tali spese sono escluse e per cui a carico del soggetto beneficiario?*

I contributi concessi sono nella misura massima e, quindi, seppur non specificato in quanto sottinteso, comprensivi di tutto quanto necessario per la progettazione.

### **REGIONE EMILIA ROMAGNA (nota prot. n. PG/2011/11252 del 17/01/2011)**

*2) Relativamente agli interventi strutturali di riduzione del rischio sismico, in considerazione della volontà espressa dalla scrivente Regione, per il finanziamento dell'annualità 2010, di coinvolgere solo le strutture ricomprese nei punti b) e d), del comma 1 dell'art. 2, rimandando eventualmente alle annualità successive la possibilità di finanziare gli interventi strutturali su edifici privati di cui al punto c) dello stesso comma, con conseguente inevitabile minore carico di lavoro gravante sulle amministrazioni locali, circa la ricezione delle richieste di cui all'allegato 4 "Modulo per la richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 14, comma5" della stessa Ordinanza e alla loro "gestione", si chiede se gli oneri previsti al comma 6 dell'articolo sopra richiamato, "...relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi..." possano essere assegnati alle Regioni, per lo sviluppo di un software che consenta di gestire, con modalità informatica, le proposte di priorità trasmesse dai Comuni interessati e il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi inseriti nella proposta di programma avanzata dalle stesse Regioni.*

L'Ordinanza 3907 specifica, all'art.2 comma 6, che gli Enti locali possono utilizzare fino all'1% della quota assegnata per la copertura di oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi. Le Regioni, alle quali il Dipartimento trasferisce i finanziamenti, possono concordare con gli enti locali interessati l'eventuale utilizzo della suddetta quota.

*3) Infine, si chiede se le Regioni interessate possano utilizzare una quota delle risorse finanziarie ad esse assegnate per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata continuativa a soggetto tecnico particolarmente qualificato, finalizzato al necessario supporto tecnico-specialistico del Servizio regionale competente per l'esame e l'istruttoria delle verifiche tecniche e dei progetti di "interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o eventualmente, di demolizione e ricostruzione" delle strutture inserite nel programma regionale comunicato al Dipartimento della protezione civile, della durata non superiore al completamento delle istruttorie di cui sopra.*

Si deve tener conto della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emessa nel corso del procedimento di approvazione dell'OPCM 3907: in particolare con lettera del Ministero – Dipartimento della

Ragioneria Generale dello Stato del 1/10/2010, avente per oggetto "Bozza di ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri recante <Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno n. 77, ed emendamenti ANCI>", In tale in sede il predetto Ministero osservava che "per quanto concerne gli emendamenti presentati dall'ANCI nella riunione tenutasi presso la Conferenza Unificata il 21 settembre scorso (omissis) con riferimento alle modifiche dirette a prevedere che le Regioni e le Province autonome, anziché gestire i finanziamenti, utilizzano i contributi loro assegnati e ad eliminare la previsione sia dei trasferimenti ai comuni che delle attività da svolgersi da parte degli stessi, si evidenzia come l'accoglimento di tali proposte emendative determinerebbe una impostazione sostanzialmente diversa del provvedimento. Questo, infatti, nell'attuale formulazione, attribuisce un ruolo primario ai comuni nell'utilizzo delle somme trasferite per l'attuazione degli interventi e nel compimento delle correlate attività istruttorie. L'ANCI ha, tra l'altro, rappresentato in riunione le difficoltà operative che i comuni si troverebbero a fronteggiare ove dovessero svolgere tutte le attività previste dall'ordinanza. Al riguardo si fa presente che il parere favorevole dello scrivente all'ulteriore corso del provvedimento è subordinato (omissis) alla dimostrazione che tutti i compiti previsti possano essere svolti nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente".

## **REGIONE LAZIO (nota prot. n. DA/08/06/18578 del 18/02/2011)**

*La Regione Lazio chiede:*

*1) In merito all'erogazione dei SAL del finanziamento (All. 6 dell'OPCM) si fa presente che questa Regione attua una propria Legge Regionale n. 15/2007 che all'art. 6 stabilisce un modo differente di erogazione dei SAL (60% affidamento e consegna dei lavori, 30% al raggiungimento del 50% delle opere, 10% a termine dei lavori collaudati). Peraltro questo modo è utilizzato per i finanziamenti concessi da Codesto Ufficio per gli interventi di adeguamento sismico per le annualità 2004 e 2005 ed edifici scolastici. Pertanto si chiede, al fine di predisporre i programmi in modo corretto, se questa Regione può continuare a erogare secondo la propria legge regionale.*

Per quanto riguarda le procedure di erogazione dei contributi:

- per interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett.b) l'OPCM 3907/2010 non definiscono le modalità di erogazione perché tutte le Regioni, in sede di tavolo tecnico presso la Conferenza Unificata, hanno chiesto di poter regolamentare ciascuna secondo le sue regole i tempi e le modalità relativamente alle opere pubbliche. Si evidenzia, comunque, che sarebbe preferibile evitare liquidazioni iniziali di gran parte dell'importo, al fine di avere maggior garanzia sulla certezza del prosieguo degli interventi fino alla completa ultimazione.
- per interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett.c), l'art 14 comma 9 dell'OPCM 3907/2010 chiarisce che l'allegato 6 riporta le indicazioni di massima per le procedure di erogazione dei contributi. Si evidenzia, comunque, che sarebbe preferibile evitare liquidazioni iniziali di gran parte dell'importo, al fine di avere maggior garanzia sulla certezza del prosieguo degli interventi fino alla completa ultimazione.

*2) Non è chiaro sull'OPCM la tempistica e la modalità di presentazione dei programmi al DPC in merito alla non facile interpretazione del comma 3 dell'art.3.*

Con l' articolo 2 della OPCM n. 3925 del 23.02.2011, è stato modificato il termine dal quale decorrono i tempi previsti dall'OPCM 3907: non più la data di pubblicazione della predetta OPCM 3907 (1 dicembre 2010), bensì la data di pubblicazione in G.U. del decreto del Capo Dipartimento e cioè il 21 febbraio 2011. Per quanto riguarda le modalità di presentazione dei programmi, l'ordinanza prevede solo l'obbligo di rendicontazione a 1 anno. Tuttavia, al fine di consentire un efficace controllo e monitoraggio nel tempo da parte del DPC, sarebbe auspicabile poter conoscere il piano laddove disponibile, senza che ciò in alcun modo costituisca un obbligo per la Regione o una sostituzione di quanto previsto sul monitoraggio a 12 mesi dal Decreto del Capo Dipartimento di ripartizione delle risorse.

## **REGIONE PIEMONTE (nota prot. n. 24039 del 24/03/2011)**

*La Regione Piemonte chiede:*

*Con riferimento all'OPCM 3907/2010, viste le iniziative avviate dalla Regione Piemonte in merito alle verifiche sismiche degli edifici pubblici e strategici di cui all'OPCM 3362/2004 e OPCM 3505/2006 che sono in fase di completamento, visto il numero di edifici pubblici strategici e rilevanti già censiti nell'ambito della zona sismica 2, ed individuati dal Programma Generale delle verifiche, approvato con DGR n. 38-14194 del 29 novembre 2004, considerato il numero rilevante di costruzioni su cui si deve ancora condurre e completare la verifica sismica, considerata l'esiguità dei finanziamenti assegnati alla regione Piemonte per interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.2 comma 1 della predetta OPCM 3907/2010 si richiede una vostra autorevole valutazione in merito agli indirizzi che si intende promuovere nei Programmi attuativi in fase di definizione. In particolare, come riportato nella Bozza di Deliberazione, gli aspetti d'indirizzo possono essere così riassunti:*

- *nel pieno rispetto dei disposti di cui agli articoli 5,6, e 7 della OPCM in oggetto, la Regione Piemonte intende avviare, anche tramite adeguato cofinanziamento, studi di microzonazione sismica, con approfondimenti equivalenti al livello 1 degli "Indirizzi e criteri generali per gli studi di Microzonazione Sismica" come approvati nella seduta del 13/01/2008 della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, individuando significativi ambiti su cui condurre la sperimentazione;*
- *vincolare i finanziamenti sugli interventi di carattere strutturale, alle costruzioni aventi valenza strategica o rilevante di proprietà pubblica, presenti nei Comuni della Regione Piemonte, come individuati nell'allegato 7 dell'OPCM 3907/2010, privilegiando il completamento delle verifiche di tali costruzioni, al fine di costituire a scala Regionale, per tali ambiti a pericolosità sismica più elevata, un quadro complessivo del rischio sismico associato alle diverse tipologie di costruzioni. Un quadro di riferimento che è ritenuto fondamentale per poi ancorare finanziamenti a soglie di rischio, al di sotto delle quali non è necessario intervenire.*

L'OPCM 3907/2010 non prevede la possibilità di finanziare verifiche sismiche, ma soltanto interventi per i quali è prevista anche la progettazione, il che comporta la verifica pre-post intervento.

L'art. 10 comma 1, prevede che la selezione degli interventi sia affidata alle Regioni, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'OPCM 3274/2003 e s.m.i.

## **REGIONE TOSCANA (nota AOO-GRT/Prot20511/P.110\_20 del 27/01/2011)**

*1) Le Regioni individuano gli interventi lett. b) da finanziare, nei limiti di quanto previsto dall'OPCM 3907, e non è prevista la trasmissione di un Piano per l'approvazione da parte del DPC. La trasmissione del Piano "per conoscenza" avviene di fatto con il primo monitoraggio (a 12 mesi dal Decreto). Se a tale data una Regione non risulta aver impegnato parte delle risorse attribuite, è possibile la revoca. (rif. art. 3 c.3, art. 10 c.1, art. 15).*

Vedasi risposta al quesito n. 2 della Regione Lazio.

*2) Tenuto presente che le Regioni individuano gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione e che il costo convenzionale degli interventi lettera b) è determinato secondo Ordinanza ivi inclusi i costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi (rif. art. 3 c.3, art. 8), si chiedono chiarimenti circa le colonne 17, 18 e 19 della tabella 2) dell'Allegato 1 al Decreto con riguardo all'Allegato 6 dell'OPCM 3907, specifico per gli interventi privati lettera c).*

In effetti, l'allegato 6, comma 4 è riferito all'art. 14 della 3907 che fa riferimento ai contributi di cui all'art.12 che si riferisce all'art.2, comma 1, lettera c) (edifici privati). Invece la tab. 2 dell'allegato 1 al Decreto fa riferimento all'art. 2, comma 1, lettera b) (edifici pubblici e strategici o rilevanti). C'è quindi un'incongruenza; ne segue che le suddette colonne 17, 18 e 19 non devono essere utilizzate per gli interventi lettera b).

In definitiva le tabelle proposte rappresentano le notizie minime che richiede il DPC; la Regione, la Regione, può definire ulteriori dati e modalità.

3) *Si chiedono chiarimenti circa le erogazioni verso gli EE.LL. in fasi prestabilite in funzione dello stato di avanzamento dei lavori e con riferimento alle sole opere strutturali.*

Vedasi risposta al quesito n. 1 della Regione Lazio.

4) *Si chiedono chiarimenti circa l'assenza di riferimenti agli oneri di progettazione.*

I contributi concessi sono nella misura massima e, quindi, seppur non specificato in quanto sottinteso, comprensivi degli oneri di progettazione.

5) *Si chiede se è ammissibile che le Regioni stabiliscano per gli interventi lettera b) diverse modalità di erogazione agli EE.LL., in analogia, ad esempio, con quanto previsto dall'OPCM 3728.*

Si rimanda a quanto riportato nella risposta al quesito 1 della Regione Lazio

#### **REGIONE VENETO (E-MAIL del 22/02/2011-8/03/2011-10/03/2011)**

*La Regione Veneto chiede:*

1) *La tempistica decorre dal DPCM oppure no? E' possibile avere un elenco delle scadenze delle Regioni per ciascuna tipologia di contributo?*

Si rimanda a quanto riportato nella risposta al quesito 2 della Regione Lazio

2) *Per gli interventi lett. b) viene finanziato il quadro economico dei progetti come per l'OPCM 3728/08 oppure no, solo lavori?*

L'OPCM finanzia interventi completi di cui siano disponibili le verifiche sismiche. Di conseguenza le somme erogate, che sono comunque definite sulla base del costo convenzionale e dell'indice di rischio opportunamente aggiornato (art. 10), comprendono tutto quanto necessario per la progettazione. Ovviamente i costi delle attività svolte per la verifica ai sensi dell'OPCM 3274 e s.m.i. come per esempio indagini su terreni e materiali eventualmente già sostenuti non devono essere inclusi nei costi del progetto dell'intervento.

3) *L'erogazione dei contributi con che modalità ha luogo (nell'OPCM 3728 venivano espressamente specificate all'art. 3, comma 3, nell'OPCM 3907/10 no)?*

Si rimanda a quanto riportato nella risposta al quesito 1 della Regione Lazio

4) *Per quanto riguarda gli interventi lett. b su edifici scolastici strategici, è necessario acquisire il parere del direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale?*

Il parere del direttore dell'Ufficio scolastico regionale non è esplicitamente richiesto nell'ordinanza, ma è opportuno anche al fine di mantenere i rapporti con chi ha in carico la gestione più generale delle scuole.

5) *Il trasferimento delle risorse ai beneficiari (comuni) sia per le indagini di microzonazione che per gli interventi avverrà attraverso le regioni o direttamente agli stessi?*

Come già nel caso delle OPCM 3362/04, 3376/04 e s.m.i. il trasferimento avverrà attraverso le Regioni

II DIRETTORE DELL'UFFICIO SIV  
Prof. Mario Dolce

